



**Newsletter n. 36/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. I, 26 settembre 2024, C-768/21, *TR*, protezione dei dati personali: poteri sanzionatori e principio di proporzionalità;
2. Corte giust. UE, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23 e C-404/23, *Luxone Srl*, recesso dal R.T.I. e validità temporale dell'offerta e automaticità dell'incameramento cauzione provvisoria: il punto della Corte di giustizia;
3. Corte giust. UE, sez. I, 26 settembre 2024, C-792/22, *Energotehnica*, il giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della sua corte costituzionale che violi il diritto comunitario;
4. Corte giust. UE, sez. I, 19 settembre 2024, n. 273, C-273/23, *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale.

Corte Costituzionale

5. Corte cost., 3 ottobre 2024, n. 160, è incostituzionale la "confisca edilizia" che non preservi il diritto d'ipoteca del creditore non responsabile dell'abuso.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. **Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601, impugnazione delle delibere tariffarie in tema di tributi locali;**
7. **Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7574, responsabilità precontrattuale da scorrettezza comportamentale e danni risarcibili;**
8. **Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7435, sul criterio di interpretazione secondo buona fede degli accordi di diritto privato e di diritto pubblico;**
9. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 25 settembre 2024, n. 1721, profili applicativi della diversa decorrenza del termine per ricorrere nonché delle soluzioni migliorative nelle procedure di gara;**
10. **T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 16 settembre 2024, n. 16381, procedure applicative del gestore dei servizi energetici in materia di incentivazione del biometano;**
11. **T.a.r. per la Sicilia, Palermo, sez. III, 2 agosto 2024, n. 2378, termine di decadenza per l'annullamento d'ufficio e falsa rappresentazione;**

Normativa e altre attività di interesse

12. **Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA” (in G.U. serie generale n. 231 del 2 ottobre 2024);**
13. **Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 140, recante “Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” (in G.U. serie generale n. 231 del 2 ottobre 2024).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Protezione dei dati personali: poteri sanzionatori e principio di proporzionalità.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 26 settembre, C-768/21, TR.

Il combinato disposto dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che in caso di constatazione di una violazione di dati personali, l'autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento.

L'autorità di controllo – osserva la Corte – non ha l'obbligo di adottare una misura correttiva, in particolare l'irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia più necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGDP e ciò potrebbe verificarsi, in particolare, qualora il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta.

La Corte sottolinea come il RGPD riservi all'autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio alla

violazione constatata onde garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali.

(2)

Recesso dal R.T.I. e validità temporale dell'offerta e automaticità dell'incameramento cauzione provvisoria: il punto della Corte di giustizia UE.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VIII, 26 settembre 2024, C-403/23 e C-404/23, Luxone Srl](#)

L'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell'offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l'amministrazione aggiudicatrice chieda l'estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice e, dall'altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.

I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, quali enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, , devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa

nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario; i quesiti erano stati posti alla Corte di giustizia UE dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza del 16 giugno 2023, n. 5950 (oggetto di News UM n. 99 del 24 luglio 2023).

(3)

Il giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della sua corte costituzionale che violi il diritto comunitario.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione I, 26 settembre 2024, C-792/22, *Energotehnica*](#)

Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d'ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale stato membro, sebbene le ritengano, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, in contrasto con il diritto comunitario.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla sua corte costituzionale, in

forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all'imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull'esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(4)

Sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 19 settembre 2024, C-273/23, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l'interpretazione o la validità di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a statuire, salvo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione.

In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, in base all'articolo 5 della direttiva 1997/33/CE, del 30 giugno 1997 e all'articolo 13

della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, qualora uno Stato membro dell'Unione europea stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per l'impresa coinvolta, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Tali disposizioni vanno interpretate nel senso che spetta agli Stati membri fissare i criteri che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di valutare, procedendo a un esame specifico della situazione di ciascuna impresa coinvolta, se l'onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale possa essere considerato eccessivo e, pertanto, iniquo o ingiustificato per l'operatore cui sono stati imposti tali obblighi.

In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, al fine di valutare se l'onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale possa essere considerato eccessivo e, pertanto, iniquo o ingiustificato per l'operatore cui sono stati imposti tali obblighi, l'autorità nazionale di regolamentazione deve esaminare l'insieme delle caratteristiche proprie dell'operatore di cui trattasi, tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato rilevante. Difatti, il deterioramento della posizione concorrenziale di un fornitore di servizio universale, in ragione del carattere ingiustificato dell'onere gravante su di esso a causa dei suoi obblighi di servizio universale reca pregiudizio ad una concorrenza effettiva sul mercato interessato e una tale circostanza può compromettere le condizioni di fornitura del servizio universale e, in ultima analisi, la realizzazione dell'obiettivo di garantire la disponibilità in tutta l'Unione europea di servizi di buona qualità accessibili al pubblico.

In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, l'articolo 5 della direttiva 1997/33/CE, del 30 giugno 1997 e l'articolo 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 non ostano a una normativa nazionale che non subordina la partecipazione degli

operatori di telefonia mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale all'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile, purché tale normativa rispetti, in particolare, i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali.

Il legislatore comunitario non ha inteso escludere a priori gli operatori di servizi di telecomunicazione mobile dal meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale che si riveli iniquo ed ingiustificato per l'operatore cui sono imposti tali obblighi.

La questione posta al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ha riguardato il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di imporre agli operatori di telefonia mobile l'obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto, qualora risulti iniquo ed ingiustificato, del servizio universale fornito dalla Telecom Italia. Nel caso in esame era contestata l'estensione dell'obbligo di contribuzione agli operatori del settore di telefonia mobile per presunta insussistenza del presupposto della imposizione, costituito dall'esistenza di un mercato unico tra servizi di telefonia mobile e fissa, quindi di un rapporto di concorrenza e di sostituibilità tra tali servizi, controbilanciato tuttavia dalla crescente pressione concorrenziale dei primi sui secondi in termini di perdite di volumi e ricavi.

I quesiti erano stati posti con ordinanza Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3885.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Corte costituzionale

(5)

È incostituzionale la “confisca edilizia” che non preservi il diritto d'ipoteca del creditore non responsabile dell'abuso.

Corte costituzionale, 3 ottobre 2024, n. 160 – Pres. Barbera, Red. Navarretta

È incostituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., l'art. 7, comma 3, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, e, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 - l'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, in quanto, stante la natura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'immobile abusivo in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, la norma sacrifica irragionevolmente la posizione del creditore ipotecario non responsabile dell'abuso ed è sproporzionata nei suoi effetti, posto che il creditore ipotecario sarebbe costretto a una continua vigilanza sull'immobile per verificare eventuali manufatti abusivi, che esula dall'ordinaria esigibilità.

La Corte costituzionale ha rilevato, in particolare, che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilità della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l'immobile, l'area di sedime e quella circostante, ex art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, giacché: *i*) l'ente locale va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato, ai sensi degli artt. 2858 e seguenti cod. civ., e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente pubblico; *ii*) occorre, a tal riguardo, rammentare che l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 (così come la successiva disciplina introdotta con l'art. 31 t.u. edilizia) non ha riprodotto quanto precedentemente disposto dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 10

del 1977, il quale stabiliva espressamente l'acquisizione dei beni confiscati dal comune al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, in linea con la previsione del loro necessario utilizzo a fini pubblici (parzialmente difforme: v. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 345 che sembra delineare una sostanziale continuità tra le due disposizioni di legge); *iii*) nel diverso quadro normativo delineato dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che i beni confiscati siano acquisiti al patrimonio disponibile, a meno che non risulti integrata l'ipotesi, divenuta eccezionale, del mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 47 del 1985; *iv*) la tutela del credito ipotecario non sacrifica l'interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia, giacché se l'immobile oggetto della vendita forzata è abusivo, l'aggiudicatario deve comunque o sanare l'abuso o demolirlo.

La Corte ha reputato sproporzionato il sacrificio imposto al creditore, non responsabile dell'abuso, attraverso l'estinzione del diritto di ipoteca, stante l'inadeguatezza degli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento a compensare il pregiudizio ingiustificatamente comminato.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda altresì all'Adunanza plenaria 11 ottobre 2023, n. 16 (oggetto della News UM n. 124 del 27 novembre 2023).

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

(6)

Impugnazione delle delibere tariffarie in tema di tributi locali.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 settembre 2024, n. 7601 - Pres. Caringella, Est. Barrecca

Le delibere tariffarie inerenti ai tributi locali devono essere tempestivamente impugnate entro il termine di cui all'art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di pubblicazione, senza la necessità disattendere alcun atto applicativo, qualora siano direttamente lesive di una determinata categoria di contribuenti. Al fine di valutare l'immediata lesività della delibera tariffaria sono da ritenere decisivi: il contenuto della delibera e il tenore delle censure formulate allorché dirette a contestare i criteri di quantificazione e gli importi delle tariffe per una determinata categoria di utenti.

(7)

Responsabilità precontrattuale da scorrettezza comportamentale e danni risarcibili.

Consiglio di Stato, sezione V, 13 settembre 2024, n. 7574 - Pres. Lotti, Est. Fantini

Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento comporta che, nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione sia tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico, anche le norme generali di lealtà e correttezza. Il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale della P.A., in quanto derivante da comportamento e non da provvedimento, prescinde dalla legittimità di quest'ultimo.

(8)

Sul criterio di interpretazione secondo buona fede degli accordi di diritto privato e di diritto pubblico.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 settembre 2024, n. 7435 - Pres. Carbone, Est. Santise.

Gli accordi, tanto di diritto privato, quanto di diritto pubblico, devono essere interpretati in coerenza con il principio di buona fede che affascia tutti i rapporti di diritto privato (art. 1175, 1375 c.c.) e di diritto pubblico (art. 1, comma 2 *bis*, l. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 5 d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023), anche perché il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. non può essere relegato a criterio di interpretazione meramente sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione letterale e funzionale: l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede, che si specifica in particolare nel significato di lealtà, ossia nell'evitare di suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.

Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di piano urbanistico attuativo (P.U.A.) con valore di permesso di costruire relativo a un impianto di stoccaggio rifiuti, motivato sulla scorta della mancata presentazione, nel termine previsto da un accordo stipulato tra le parti, anche dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, in quanto l'accordo faceva riferimento alle "istanze necessarie all'approvazione del progetto" e l'interpretazione offerta dal comune è stata ritenuta in contrasto con i criteri di interpretazione degli accordi di cui in massima, stante il suo tenore letterale e la previsione di condizioni sbilanciate in favore del comune.

(9)

Profili applicativi della diversa decorrenza del termine per ricorrere nonché delle soluzioni migliorative nelle procedure di gara.

[T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 25 settembre 2024, n. 1721 – Pres. Durante, Est. Marena](#)

Nell'ambito delle controversie ex art. 120 c.p.a. laddove la comunicazione degli esiti di gara abbia esaurivamente soddisfatto l'interesse sostanziale conoscitivo e non sia necessario attendere la messa a disposizione per tutti i concorrenti non esclusi, trova applicazione il tradizionale termine decadenziale dei trenta giorni ai fini dell'esperibilità del ricorso avverso gli atti di gara. Allorché, invece, la conoscenza di atti ulteriori e diversi assurga a condizione ineludibile per poter acquisire una pienezza conoscitiva, rintracciabile mediante l'istituto dell'accesso formale, allora opera la logica della dilazione temporale con un'estensione fino ai 45 giorni.

In materia di appalti pubblici, le proposte migliorative – consistenti in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni ovvero singoli aspetti tecnici dell'opera, non incidenti sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara – si differenziano dalle varianti perché le seconde si sostanziano in vere e proprie modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.

(10)

Procedure applicative del gestore dei servizi energetici in materia di incentivazione del biometano.

[T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 16 settembre 2024, n.16381 - Pres. Stanizzi, Est. Gallucci](#)

Le procedure applicative adottate dal gestore dei servizi energetici (G.S.E.) sono classificabili come linee guida a carattere vincolante, rientrano nella categoria degli atti amministrativi generali e costituiscono attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri idrocarburi avanzati nel settore dei trasporti. Esse hanno il dichiarato obiettivo di

rendere trasparente e chiara l'intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal G.S.E., finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e all'individuazione della pertinente tariffa da riconoscere, descrivendo preventivamente le modalità, i criteri e le regole per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione da inviare a cura dei soggetti responsabili.

È illegittima la disposizione contenuta nelle procedure applicative del decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico in materia di promozione dell'uso del biometano che, in assenza di base normativa, introduca nuove fattispecie per le quali non sia stato valutato a monte l'effetto di incentivazione finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico definito dalle politiche energetiche nazionali ed eurocomunitarie. Difatti, il gestore dei servizi energetici (G.S.E.) non ha il potere di regolare situazioni diverse rispetto a quelle previste nel decreto interministeriale in quanto le procedure applicative devono limitarsi a specificare il contenuto delle prescrizioni ministeriali senza alcuna funzione sostitutiva e l'eventuale contrasto tra linee guida e decreto interministeriale deve essere risolto in favore di quest'ultimo e ciò anche in base ai criteri gerarchico e cronologico che regolano il rapporto tra fonti normative.

(11)

Termine di decadenza per l'annullamento d'ufficio e falsa rappresentazione.

T.a.r. per la Sicilia, Palermo, sezione III, 2 agosto 2024, n. 2378 – Pres. Passarelli di Napoli, Est. Bonfiglio

È illegittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21 *nonies* l. n. 241 del 7 agosto 1990 di un parere di compatibilità paesaggistica adottato a distanza di due anni dall'emanazione di quest'ultimo, per violazione del

termine decadenziale di dodici mesi di cui all'art. 21 *nonies*, comma 1, l. n. 241 del 1990, senza che possa operare l'esimente di cui al comma 2 per le ipotesi in cui il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni, allorquando si tratti di imperfezione della documentazione grafica, ritenuta inidonea a rappresentare lo stato "autorizzato" dell'immobile ed a identificare gli abusi da regolarizzare o di informazioni erranee di cui l'amministrazione avrebbe potuto agevolmente avvedersi in base alle informazioni ed ai documenti già in suo possesso.

Normativa e altre novità di interesse

(12)

Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA"* (in G.U. serie generale n. 231 del 2 ottobre 2024).

(13)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 140, recante *"Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."* (in G.U. serie generale n. 231 del 2 ottobre 2024).